

menti (provvedimento varato a tutela degli utenti, contro i rischi legati alle variazioni del mercato).

Ciò ha comportato, come ricaduta, due fenomeni di segno opposto: un'ottima liquidità nelle casse di Enpav legata al non utilizzo ai fini previdenziali dei proventi degli investimenti, che è stato possibile impiegare per il potenziamento del settore assistenza, e una minore manovrabilità per ciò che riguarda la sostenibilità dell'assetto previdenziale, soggetto a continua verifica da parte degli organismi statali di controllo.

È per questo che, a fronte di un costante miglioramento dei servizi (con particolare attenzione ai giovani), si è determinato il bisogno di tenere sotto stretto controllo i conti relativi al settore pensionistico, e di conseguenza è diventata questione più urgente rispetto al passato la riscossione dei crediti, che ha creato malcontento presso l'utenza.

Il malumore e le critiche si sono concentrati in particolare sulla procedura di cancellazione dall'Ordine professionale dei morosi; tale procedura, che ha il suo riferimento legale nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, e che è stata resa operativa di concerto tra Fnovi ed Enpav, viene messa in atto solo dopo molti tentativi di risoluzione bonaria e decade prima ancora della sua effettiva attuazione qualora l'iscritto accetti il piano di rientro rateale del debito al momento della convocazione presso l'Ordine di appartenenza.

Da ciò appare chiaro che non sia una procedura concepita con spirito persecutorio.

Si può concludere questo giro d'orizzonte affermando che, oggi più che mai, data la complessità della situazione, ogni singolo iscritto dovrebbe comprendere che il suo comportamento nei confronti di Enpav ha ricadute importantissime sull'efficienza dell'intero sistema pensionistico, la cui sostenibilità è sempre più difficile da garantire. ■

RIFLESSIONI SULLO SCONTO FISCALE

# IL CREDITO D'IMPOSTA COMPENSA L'AUMENTO DELLA TASSAZIONE PER LE CASSE DEI PROFESSIONISTI

Serve coniugare il binomio rischio-rendimento atteso.

a cura della **Direzione Studi**

**P**er compensare l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota fiscale sui rendimenti finanziari introdotto a decorrere dal periodo d'imposta 2015, la legge di stabilità ha previsto per le Casse di previdenza dei professionisti la possibilità di usufruire di uno "sconto fiscale", un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Stessa cosa per i fondi pensione, per i quali la legge di stabilità ha elevato la tassazione dall'11,5% al 20%, riconoscendo anche per essi il credito d'imposta nella misura dell'8,5%. Il fondo stanziato dal Governo per finanziare il *bonus fiscale* ammonta a 80 milioni di Euro.

Lo sconto fiscale viene concesso a condizione di investire in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, l'individuazione delle quali è stata demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e

delle Finanze. Potrà essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, ed esclusivamente in compensazione. È evidente l'intento del legislatore di venire incontro in questo modo alle richieste del mondo della previdenza professionale di mitigare l'aumento dell'imposizione fiscale sui rendimenti finanziari, visto e considerato che in pochi anni la pressione fiscale per le Casse è passata dal 12,5% al 20% e poi al 26%, assimilando di fatto i rendimenti del risparmio previdenziale obbligatorio a quelli degli investimenti speculativi.

In base alla bozza del decreto attuativo del Ministro dell'Economia e Finanze, ormai in dirittura d'arrivo, sono strade, ferrovie, porti, aeroporti, ma anche sanità, telecomunicazioni, energia e fonti energetiche i settori economici, le infrastrutture che erogano servizi pubblici e di pubblica utilità, le attività finanziarie a medio e lungo termine sulle quali le Casse di previdenza possono investire, per ottenere il credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2015. Le operazioni di finanziamento devono avvenire attraverso la sottoscrizione o l'ac-



quisto di azioni o quote di società operanti nei settori prescelti. Le attività finanziarie dovranno essere detenute per almeno 5 anni e, in caso di cessione effettuata nel quinquennio, il corrispettivo conseguito va utilizzato per nuovi investimenti nelle medesime attività.

## ALCUNE RIFLESSIONI

La misura illustrata si presta a più livelli di lettura: normativo, economico e previdenziale.

L'ordinamento della previdenza professionale si fonda, da circa 20 anni, sullo svolgimento da parte di soggetti privati dotati di autonomia gestionale, organizzativa e contabile di una funzione di rilevanza pubblica, la previdenza obbligatoria, sotto una vigilanza statale articolata su vari soggetti (Ministeri, Corte dei Conti, Collegi Sindacali, Covip, etc.). Tuttavia da tempo si è sviluppata l'estensione di vincoli del settore pubblico alle Casse, nonostante esse siano soggetti di diritto privato privi di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

La norma in questione appare in contrasto con l'autonomia riconosciuta a suo tempo dal legislatore alla previdenza professionale. Essa da un lato eleva il livello di tassazione

dei rendimenti previdenziali delle Casse a livelli ignoti negli altri paesi occidentali e dall'altro prevede che l'unico modo per ovviare a tale incremento è delegare al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in violazione della predetta autonomia, le scelte di investimento del risparmio previdenziale degli iscritti.

Senza contare che il meccanismo di prelievo forzoso fa sorgere più di qualche dubbio di legittimità costituzionale in relazione ai parametri di eguaglianza e proporzionalità, concretizzandosi in una indiretta e potenziale lesione dei diritti previdenziali degli iscritti.

Gli 80 milioni di Euro con i quali il Governo intende finanziare il credito d'imposta si prestano ad una duplice lettura. Da un lato parrebbero insufficienti a "rimborsare" il maggior carico fiscale introdotto, tenendo conto che il patrimonio complessivo delle Casse di previdenza su cui inciderà il nuovo regime fiscale è stimabile in circa 160 miliardi di Euro. La conseguenza potrebbe essere che solo le Casse previdenziali più rapide potranno sterilizzare l'aumento dell'aliquota, mentre le altre ne subiranno in toto l'incremento. D'altra parte, sebbene il meccanismo del credito d'imposta sia stato introdotto per attirare gli investimenti delle Casse di previ-

denza nel settore delle infrastrutture che più rapidamente incidono sulla competitività dell'economia del Paese, non è detto che la sola esistenza del credito d'imposta sia ragione sufficiente per convincere le Casse ad aderire alle scelte di investimento indicate dal Mef.

Per garantire agli associati un trattamento pensionistico adeguato, da sempre i Consigli di Amministrazione delle Casse ricercano forme di investimento che possano coniugare al meglio il binomio "rischio/rendimento atteso". L'obiettivo è proteggere il risparmio previdenziale e realizzare un rendimento adeguato che garantisca sostenibilità all'Ente, con un profilo di rischio in linea con le finalità previdenziali. Nel corso degli ultimi anni questo compito è divenuto sempre più difficile, complici le mutate condizioni di mercato ed il regime fiscale che comprime i rendimenti realizzati.

Se la previdenza avesse la reale opportunità di essere autonoma, di evitare una tassazione del risparmio previdenziale elevata, di eliminare la doppia tassazione che in altri Paesi europei non ha uguali, si potrebbero aumentare le prestazioni pensionistiche in modo dignitoso, erogare maggiori servizi di welfare e il risultato si tradurrebbe sicuramente in un minor costo sociale dello Stato. ■